

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI DICEMBRE ●●●

10 MARTEDÌ**OPERATORI FILIERA OLEICOLA****Invio telematico dati operazioni molitura e trasformazione olive da tavola.**

Gli operatori della filiera oleicola (frantoi, commercianti di olio allo stato fuso e confezionatori, imprese di trasformazione delle olive da tavola) devono trasmettere in forma elettronica i dati di produzione entro il giorno 10 di ogni mese con riguardo alle operazioni di molitura delle olive e alla trasformazione delle olive da tavola del mese precedente.

Si ricorda che già dall'1-7-2011 quasi tutti gli operatori del settore oleicolo hanno dovuto adottare i registri telematici di carico e scarico di cui all'art. 7 del decreto Mipaaf n. 8077 del 10-11-2009, effettuando le registrazioni entro il 10° giorno successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente tramite il portale Sian (www.sian.it) direttamente dai soggetti interessati, ovvero tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative o i Caa; alla circolare Agea n. ACIU. 2012.345 del 22-8-2012 (www.agea.gov.it) è stato allegato un manuale operativo per l'utilizzo della nuova piattaforma di accesso ai servizi telematici sul portale Sian. Gli olivicoltori che commercializzano olio allo stato sfuso e/o confezionato, ottenuto esclusivamente dalle olive provenienti da oliveti della propria azienda, molite presso il proprio frantoio o di terzi, sono esentati dalla tenuta del registro; qualora siano iscritti al Sian in qualità di frantoi e/o confezionatori, devono comunicare in via telematica lo stato di esenzione.

Tra le informazioni assolutamente necessarie e obbligatorie da indicare vi sono i quantitativi delle olive molite e/o trasformate, dell'olio ottenuto, della sansa ottenuta; se la dichiarazione riguarda il mese conclusivo della campagna olearia in corso vanno indicate anche la data di fine molitura o di fine trasformazione e le giacenze finali.

Si veda, tra le altre, la circolare Agea n. ACIU.2007.764 del 28-9-2007, emanata in applicazione del decreto ministeriale H-393 del 4-7-2007, con la quale sono definite le modalità e la tempistica delle comunicazioni dei dati per le campagne 2007-2008 e successive.

Si vedano anche le circolari Agea ACIU. 2010.29, ACIU.2010.259, ACIU.2010.597,

ACIU.2010.800 e ACIU.2011.610, rispettivamente del 14-1-2010, dell'8-4-2010, del 20-8-2010, del 22-11-2010 e del 20-9-2011: Per le novità previste dal 2014 si rimanda a quanto pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 38/2013 a pag. 11.

12 GIOVEDÌ**BENI IN GODIMENTO A SOCI E/O FAMILIARI E FINANZIAMENTI**

Invio comunicazione dati 2012. Scade il termine per comunicare telematicamente all'Amministrazione finanziaria i dati relativi ai beni dell'impresa, escluse le società semplici, concessi in godimento a soci e familiari nel 2012, compresi i beni concessi in godimento in periodi precedenti se utilizzati anche nel 2012.

Vanno inoltre comunicati i finanziamenti a vario titolo effettuati nel 2012 da soci e familiari dell'impresa d'importo non inferiore a 3.600 euro.

Data la particolarità della scadenza si rimanda al proprio consulente di fiducia e all'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 35/2013 a pag. 29, tenendo presente che si è ancora in attesa di ulteriori chiarimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria su alcuni punti controversi.

15 DOMENICA**QUOTE LATTE**

Stipula contratti di vendita. Scade il termine per stipulare i contratti di compravendita di quote latte a valere per il periodo di commercializzazione che va dall'1-4-2014 al 31-3-2015; tali contratti devono poi essere trasmessi entro i 15 giorni successivi alla data di stipula agli Uffici competenti della Provincia o della Regione per i relativi controlli e la loro validazione.

Si vedano al riguardo l'art. 17 e seguenti del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali (Mipaaf) del 31-7-2003 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 183 dell'8-8-2003), e l'art. 10 del decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30-5-2003).

Si vedano anche i molti articoli sulle quote latte finora pubblicati sulle pagine della nostra rivista.

IVA

Fatturazione differita per consegne di novembre. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è avvenuta l'operazione, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione; la fattura differita deve essere registrata entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni.

Pertanto, entro oggi debbono essere emesse e registrate le fatture relative a consegne o spedizioni dei beni effettuate nel mese di novembre; tali fatture vanno però contabilizzate con la liquidazione relativa al mese di novembre, anziché al mese di dicembre.

Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso del mese di novembre ad uno stesso cliente, è possibile emettere entro oggi una sola fattura differita cumulativa. Si ritiene opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare quando il prezzo è stato stabilito nel mese di novembre ai sensi del decreto ministeriale 15-11-1975.

Registrazione fatture con importi inferiori a 300 euro. I contribuenti Iva, per le fatture emesse nel corso del mese precedente di importo inferiore a 300 euro, possono entro oggi registrare, al posto di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri delle singole fatture, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.

Il limite da non superare per avvalersi di tale dubbia semplificazione è stato aumentato da 154,94 a 300 euro con il decreto legge n. 70 del 13-5-2011 (cosiddetto «decreto sviluppo»), in vigore dal 15-5-2011, convertito con modificazione nella legge n. 106 del 12-7-2011 pubblicata lo stesso giorno nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160.

IVA CESSIONI AL MINUTO

Registrazione corrispettivi. Le aziende agricole in regime Iva ordinario (anziché speciale agricolo) che effettuano vendite a privati consumatori con emissione di ricevuta/fattura fiscale o scontrino fiscale, possono effettuare entro oggi, anche con un'unica annotazione, la registrazione nel registro dei corrispettivi dei documenti emessi nel mese precedente.

È bene precisare che non è più obbligatorio allegare al registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi giornalieri.

IVA AGRITURISMO

Registrazione ricevute fiscali. Le aziende agricole che svolgono anche attività agrituristica con contabilità separata possono entro oggi provvedere ad annotare nel registro dei corrispettivi, anche con un'unica registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese precedente.

A cura di
Paolo Martinelli

V Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI DICEMBRE ●●●

15 DOMENICA**IVA**

Registrazione fatture acquisti intracomunitari. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro delle vendite, e anche nel registro degli acquisti ai fini della detrazione Iva, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento e con riferimento al relativo mese.

Qualora non siano pervenute entro novembre le fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati in settembre, entro oggi si deve emettere apposita autofattura da registrare entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.

Si veda al riguardo la circolare dell'Agazia delle entrate n. 12/E del 3-5-2013 consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it

16 LUNEDÌ**IMU**

Versamento saldo per l'anno 2013. Scade il termine per versare il saldo dell'Imposta municipale propria (Imu) dovuta per gli immobili posseduti nel 2013, al netto dell'eventuale acconto pagato.

Si ricorda che il pagamento della prima rata per terreni agricoli, fabbricati rurali e abitazioni principali è stato dichiarato non dovuto per il 2013, mentre si è ancora in attesa di sapere quali immobili dovranno pagare l'odierno saldo e con quali aliquote comunali.

Pertanto, in attesa dell'emanazione di nuovi provvedimenti, si rimanda ai numerosi articoli finora pubblicati e ai chiarimenti forniti a più riprese dal Ministero dell'economia e delle finanze con proprie circolari e risoluzioni consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

Da ultimo si veda anche quanto pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 42/2013 a pag. 27-28.

IVA**Liquidazione mensile di novembre.**

Le aziende agricole in contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione dell'imposta relativa alle operazioni fatturate nel mese di novembre, nonché alle fatture differite emesse entro il 15 dicembre per consegne o spedizioni di beni fatte in novembre o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare (decreto ministeriale 15-11-1975)

qualora il prezzo sia stato determinato in novembre.

L'eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi, deve essere determinata con regole diverse secondo il regime Iva adottato (speciale agricolo o normale).

Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse all'agricoltura (art. 34-bis del dpr n. 633/1972), l'imposta dovuta è determinata in misura pari al 50% dell'Iva fatturata, salvo l'opzione per il regime ordinario vincolante per un triennio; si vedano al riguardo, tra le altre, le circolari dell'Agazia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004 e 6/E del 16-2-2005.

Se l'imposta complessivamente dovuta non è superiore a 25,82 euro il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

Per alcuni chiarimenti sull'applicazione del regime Iva agricolo si vedano anche le circolari dell'Agazia delle entrate del 17-1-2006 e del 19-1-2007, entrambe individuate con il n. 1/E, e quanto pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 8/2011 a pag. 29.

Per l'applicazione della cosiddetta «Iva per cassa» con l'art. 32-bis del decreto legge n. 83 del 22-6-2012 (Supplemento ordinario n. 129 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 26-6-2012), introdotto in sede di conversione nella legge n. 134 del 7-8-2012 (Supplemento ordinario n. 171 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11-8-2012), è stato previsto un nuovo regime per le operazioni effettuate dall'1-12-2012, come disposto con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11-10-2012; si vedano al riguardo gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 40 e 46 del 2012 rispettivamente a pag. 37 e 30.

Per quanto concerne i nuovi limiti per optare per la liquidazione trimestrale, si veda l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 4/2012 a pag. 30.

Per quanto riguarda le novità in merito alla compensazione dell'Iva a credito si vedano, tra gli altri, gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 7/2010, 44/2010, 19/2011, 12/2012 e 3/2013, rispettivamente a pag. 82, 32, 30, 41 e 32, le precisazioni fornite dall'Agazia delle entrate con la circolare n. 1/E del 15-1-2010, il comunicato stampa del 14-1-2011 tenendo presente il decreto ministeriale 10-2-2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18-2-2011, la risoluzione n. 18/E del 21-2-2011, le circolari dell'Agazia delle entrate n. 13/E e 16/E, rispettivamente dell'11-3-2011 e del 19-4-2011, e l'art. 8, commi da 18 a 21, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2-3-2012) convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26-4-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28-4-2012).

Registrazione acquisti. Scade il termine per registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto per le quali si è tenuto conto dell'imposta nella liquidazione relativa al mese di novembre. L'obbligo non è tassativo per le aziende

agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza.

Trasmissione telematica dati dichiarazioni d'intento e ravvedimento operoso. Scade il termine per l'invio telematico dei dati relativi a tutte le dichiarazioni d'intento, rilasciate dai soggetti che si avvalgono della facoltà di acquistare senza applicazione dell'Iva in quanto si considerano esportatori abituali, in base alle quali sono state effettuate operazioni senza applicazione dell'Iva comprese nella liquidazione di novembre.

L'Agazia delle entrate, con propria risoluzione n. 82/E dell'1-8-2012, ha comunque ammesso la possibilità di effettuare la comunicazione anche se la relativa operazione non imponibile non è stata ancora effettuata.

La nuova modalità per l'invio delle dichiarazioni d'intento è prevista dall'art. 2, comma 4, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2-3-2012) convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26-4-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28-4-2012).

Si ricorda che chi omette di inviare nei termini la comunicazione, o la invia con dati incompleti o inesatti, è responsabile in solido con il soggetto acquirente dell'imposta evasa correlata all'infedeltà della dichiarazione d'intento ricevuta.

Si vedano al riguardo le circolari dell'Agazia delle entrate n. 10/E e 41/E, rispettivamente del 16 marzo e del 26-9-2005, tenendo conto della precisazione fornita con la sopra richiamata risoluzione n. 82/E.

In particolare, si segnala che con la circolare n. 41/E è stata confermata la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso per l'omessa o errata comunicazione dei dati delle dichiarazioni d'intento; pertanto coloro che entro il 16-12-2012 non hanno inviato la comunicazione relativa alle dichiarazioni d'intento ricevute entro il 30-11-2012 e confluite nella relativa liquidazione periodica Iva, o l'hanno inviata con dati non esatti, possono entro oggi sanare la violazione beneficiando di sanzioni ridotte.

EREDI CONTRIBUENTI DECEDUTI DALL'1-3-2013**Versamento imposte e tributi risultanti dalla dichiarazione modello Unico 2013.**

Per le persone decedute successivamente al 28-2-2013 gli eredi possono effettuare il versamento delle imposte e dei tributi dovuti dal *de cuius* a saldo per l'anno 2012 e presentare la relativa dichiarazione dei redditi entro 6 mesi dalle normali scadenze.

Pertanto gli eredi devono provvedere al versamento delle imposte entro oggi, mentre hanno tempo fino al 31-12-2013

per presentare la relativa dichiarazione con il modello Unico 2013 tramite gli uffici postali, ovvero fino al 31-3-2014 in caso di invio telematico per il quale ci si può avvalere degli intermediari abilitati. Ovviamente non sono dovuti acconti per l'anno d'imposta 2013.

Si ricorda che se la persona deceduta aveva presentato nel 2012 il modello 730 per l'anno d'imposta 2011 dal quale risultava un credito non rimborsato dal sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente previdenziale), gli eredi possono recuperare tale credito nel modello Unico 2013 presentato per conto del *de cuius*.

IRPEF

Ritenute d'acconto. Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti, comprese le addizionali all'Irpef (regionale e comunale) che riguardano la rata relativa all'anno 2012, ovvero i conguagli di fine rapporto effettuati nel mese precedente.

Il versamento dell'imposta dovuta si deve effettuare con il modello F24 telematico.

È opportuno consultare, tra le altre, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 2/E e 10/E, rispettivamente del 3 gennaio e 16-3-2005.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Versamento acconto sulle rivalutazioni.

I datori di lavoro versano entro oggi un acconto dell'imposta sostitutiva dovuta sulle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto (tfr); l'acconto è pari al 90% delle rivalutazioni complessivamente maturate da tutti i dipendenti nell'anno solare precedente, comprese anche quelle relative ai rapporti di lavoro cessati nell'anno. È tuttavia possibile calcolare l'acconto sulle rivalutazioni del tfr che si presume matureranno nell'anno in corso. Il saldo dell'imposta sostitutiva deve essere versato entro il 16-2-2014. Il versamento si effettua con il modello di pagamento F24 online utilizzando il codice tributo 1712. Si veda anche la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 50/E del 12-6-2002.

ACCISE

Versamento imposte. I soggetti che fabbricano e immettono in consumo determinati prodotti soggetti ad accisa (ad esempio gli spiriti) devono entro oggi effettuare il versamento, con il nuovo modello F24 telematico, delle imposte dovute sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente.

CONDOMINI

Versamento ritenuta 4%. Scade il termine per il versamento, con il modello F24, della ritenuta del 4% operata dai con-

dmini, quali sostituti d'imposta, sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio d'impresa.

Per i codici di versamento da utilizzare si veda la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 19/E del 5-2-2007.

I condomini che intendono avvalersi della detrazione d'imposta del 50% (65% in certi casi) per le ristrutturazioni edilizie, o della detrazione d'imposta del 55% (65% fino a fine anno 2013) per gli interventi di risparmio energetico, non devono operare la ritenuta del 4% come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 40/E del 28-7-2010.

A cura di
Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI DICEMBRE ●●●

16 LUNEDÌ**INPS (GESTIONE EX SCAU)**

Versamento contributi manodopera agricola. Scade il termine per effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per gli operai agricoli con riferimento al secondo trimestre 2013, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini di pagamento per alcune categorie di soggetti colpiti da varie avversità.

Per il pagamento si deve utilizzare il modello di pagamento F24 online riportando i dati inviati dall'Inps.

INPS

Versamento contributo mensile pescatori autonomi. I pescatori autonomi soggetti alla normativa di cui alla legge n. 250 del 13-3-1958 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 5-4-1958), anche se non associati in cooperativa, sono obbligati a versare all'Inps un contributo mensile commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.

Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento unificato F24, nella forma online per i soggetti titolari di partita Iva, secondo le istruzioni ricevute dall'Inps.

Per la contribuzione dovuta per l'anno 2013 e per le modalità di calcolo si veda la circolare Inps n. 137 del 25-9-2013 consultabile sul sito www.inps.it.

Versamento contributi lavoratori dipendenti. Scade il termine per versare i contributi previdenziali e assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente; entro fine mese dovrà essere trasmessa all'Inps in via telematica la denuncia UniEmens nella quale confluiscono le informazioni sui contributi e sulle retribuzioni (ex modelli DM10 ed Emens).

Contributo previdenziale per l'iscrizione alla Gestione separata. Scade il termine per versare all'Inps il contributo previdenziale straordinario trattenuto sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori e amministratori, a coloro che esercitano attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a domicilio quando il reddito annuo derivante da tali attività supera 5.000 euro, nonché agli associati in partecipazione.

Il contributo complessivamente dovuto va ripartito tra committente e collaboratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo.

Per l'obbligo di iscrizione alla gestione separata si veda, tra gli altri, il messaggio Inps n. 36780 dell'8-11-2005.

Dall'1-1-2013 le aliquote contributive dovute alla gestione separata sono complessivamente stabilite nelle misure seguenti:

- 27,72% (invariata rispetto al 2012) per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- 20% (nel 2012 era 18%) per i soggetti cosiddetti «coperti», cioè titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, con le limitazioni elencate dall'Inps nella circolare n. 99 del 22-7-2011 e nel messaggio n. 709 del 12-1-2012.

Si veda al riguardo la circolare Inps n. 27 del 12-2-2013 consultabile sul sito www.inps.it dove è possibile trovare molte altre informazioni sull'argomento.

Si ricorda che i rapporti di lavoro soggetti alla gestione separata Inps sono stati interessati dalla riforma del ministro Elsa Fornero (legge n. 92 del 28-6-2012), oggetto di numerosi articoli pubblicati su questa rivista, e da altri interventi modificativi tra i quali il decreto legge n. 76 del 28-6-2013 (pubblicato lo stesso giorno sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 150) convertito, con modificazioni, nella legge 9-8-2013 n. 99 (*Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 22-8-2013) di cui si è data notizia nell'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 33/2013 a pag. 30 e seguente.

18 MERCOLEDÌ**RAVVEDIMENTO OPEROSO**

Tardivo versamento imposte e tributi. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 18 novembre scorso, in tutto o in parte, l'imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di ottobre (contribuenti mensili) o al 3° trimestre 2013 (contribuenti trimestrali);
- i sostituti d'imposta che non hanno effettuato entro il 18 novembre scorso, in tutto o in parte, il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese di ottobre sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 18 novembre scorso, in tutto o in parte, l'eventuale nona e ultima rata dell'Iva a saldo per il 2012 dovuta in base al piano di rateazione prescelto;
- i contribuenti titolari di partita Iva che, avendo scelto il versamento rateale delle imposte derivanti dal mod. Unico 2013, non hanno versato entro il 18 novembre scorso, in tutto o in parte, la rata in scadenza. Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli

importi dovuti con la sanzione del 3% (un decimo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora del 2,5% riportati ai giorni di ritardo versamento rispetto al termine di scadenza originario. Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

Si fa presente che qualora gli importi dovuti siano stati versati con ritardo non superiore a 14 giorni (cioè entro il 2-12-2013) è possibile avvalersi del nuovo ravvedimento breve con il pagamento, entro 30 giorni dalla scadenza originaria, della sanzione in misura pari allo 0,2% (un quindicesimo della sanzione già ridotta al 3%) per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi di mora dovuti; si veda al riguardo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 41/E del 5 agosto 2011 e quanto riportato su *L'Informatore Agrario* n. 32/2011 a pag. 27.

Qualora si incorra in errori nella determinazione degli importi da versare con il ravvedimento operoso, si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 27/E del 2-8-2013.

19 GIOVEDÌ**MODELLO 770/2013 SEMPLIFICATO E ORDINARIO**

Tardiva presentazione dichiarazioni dei sostituti d'imposta. Coloro che nel corso del 2012 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte e/o a contributi previdenziali e assistenziali dovuti ai vari enti previdenziali e/o premi assicurativi dovuti all'Inail, dovevano presentare entro il 20-9-2013 la dichiarazione dei sostituti d'imposta utilizzando le due versioni del modello 770/2013:

- il mod. 770/2013 Semplificato, nel quale sono di fatto contenuti i dati e le informazioni che riguardano i redditi di lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo e occasionali;
 - il mod. 770/2013 Ordinario, riservato a particolari categorie di sostituti d'imposta quali, ad esempio, i soggetti che effettuano ritenute su dividendi.
- Coloro che non hanno ancora adempiuto all'obbligo possono provvedervi entro 90 giorni dal termine originario, cioè entro oggi; per la tardiva presentazione è dovuta la sanzione ridotta di 25 euro, pari a un decimo della normale sanzione di 258 euro.

A cura di
Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario